

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 22/06/2026

FATTO

1. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato in data 3 marzo 2020 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 30 aprile 2024, il Ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di Euro 1.816,80, calcolato in applicazione del criterio proporzionale lineare (*pro rata temporis*), a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione del credito non maturate;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring*, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i costi qualificati *up-front*;
- la restituzione dell'importo di Euro 173,09 a titolo di indennizzo di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in Euro 200,00;
- la refusione del contributo di Euro 20,00 relativo alle spese per la procedura.

2. Costituitosi nel presente procedimento, l'Intermediario si oppone alle pretese del Ricorrente eccependo:

- l'applicabilità dell'art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950 che, nel fare rinvio alle Disposizioni di Trasparenza, ingenererebbe in capo agli enti finanziatori il «legittimo affidamento» circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 9 febbraio 2023 (C-555/21), ha affermato che «[l']articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito», precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor sarebbe solo di «contesto» e non di «merito»;
- la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al SECCI, avendo il cliente, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione;
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che «i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni *up-front*] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva», sicché ogni domanda di rimborso non potrebbe che essere rivolta nei confronti dello Stato italiano.

Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto.

3. Il Ricorrente ha rinunciato alle repliche.

4. Nel corso della riunione del 18 maggio 2026, considerata l'incompletezza della documentazione contrattuale in atti, dalla quale non era possibile evincere la descrizione delle voci di costo e dunque la loro natura *up-front* o *recurring*, il Collegio ha disposto un'integrazione istruttoria, invitando le parti a produrre documentazione contrattuale recante la descrizione delle voci di costo relative al finanziamento oggetto di ricorso, con conseguente proroga del termine del procedimento.

In data 21 maggio 2026 il Ricorrente ha trasmesso copia del Modulo SECCI relativo al finanziamento in oggetto, recante la descrizione delle singole voci di costo.

DIRITTO

1. Il Ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, *ex art. 125-sexies TUB*, alla restituzione *pro-quota* dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di *"contratti di credito immobiliare"*), richiamata in modo non pertinente dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le *"specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato"* (cfr. par. 28 e 32-36).

2. Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*, in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*;
- *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*. Con la conseguenza che *"la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

È peraltro da segnalare che l'interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

3. Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che il contratto è stato stipulato il 3 marzo 2020 e, quindi, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125-sexies TUB.

Con riguardo alle voci di costo delle quali la Ricorrente richiede il rimborso, sulla scorta della documentazione integrata in sede istruttoria (Modulo SECCI prodotto in data 21 maggio 2026), e conformemente all'orientamento dei Collegi sulla medesima fattispecie contrattuale, il Collegio accerta:

(i) la natura *recurring* delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di attività di «raccolta dati, documentazione e loro archiviazione» svolte nel corso del rapporto contrattuale (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 5346/2025);

(ii) la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione del credito, in quanto remunerative di attività preliminari e prodromiche all'erogazione del prestito (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 5346/2025).

Quanto all'imposta sostitutiva, pari a Euro 63,55, il Collegio rileva che essa, costituendo un onere di natura erariale, non è soggetta a ripetizione: si tratta, infatti, di adempimento afferente al diritto pubblico, in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta in adempimento di un obbligo legale, senza margini per la determinazione dei relativi importi; la non rimborsabilità delle imposte è del resto espressamente confermata dal sopravvenuto art. 27 d.l. n. 104/2023.

4. Applicando alle singole voci i criteri sopra illustrati, e tenuto conto delle parziali restituzioni già effettuate, risulta ancora dovuto alla Ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.306,00, come emerge dal seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,99%
-----	---	-------

	%restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,39%

B/C		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
☐	costi istruttoria (recurring)	€ 550,00	€ 330,00	€ 216,67	☐		€ 330,00
☐	costi intermediario del credito (up-front)	€ 2.478,00	€ 1.486,80	€ 976,18	☐		€ 976,18
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒		€ 0
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 1.306

interessi legali SI

5. Quanto alla domanda di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, addebitato per Euro 173,09, il Collegio osserva che il Ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, limitandosi ad affermare che «l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento».

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione». Nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il capitale residuo a scadere al momento dell'estinzione anticipata

(Euro 17.308,89) è superiore alla soglia di Euro 10.000,00, deve ritenersi che l'indennizzo sia stato applicato in conformità alla disposizione di legge. La domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Il Ricorrente ha chiesto, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza. In assenza di allegazioni specifiche e di documentazione a supporto, la domanda non può trovare accoglimento.

7. Con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, il Collegio, alla luce dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025, ritiene che la domanda debba essere rigettata.

Il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per spese di assistenza professionale presuppone, infatti, che risulti dimostrato un comportamento gravemente scorretto, significativamente dilatorio od ostruzionistico dell'Intermediario nella gestione della controversia, ovvero una particolare complessità delle questioni oggetto del procedimento, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza del professionista. Nel caso di specie non ricorre nessuna di tali circostanze, trattandosi di una controversia connotata da spiccata serialità e priva di profili di complessità che rendessero necessaria l'assistenza di un legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

8. In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei limiti e nei termini sopra precisati.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.306,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE